



Città di Monselice



ORDINANZA N°177 DEL 09/09/2014

PULIZIA DEI FOSSI E DEI CANALI PER L'ANNO 2014

IL SINDACO

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, nonché la legge 11/12/2000 n. 365 e S.M.I. con cui vengono assegnate ai soggetti previsti dal comma 4, della medesima legge (Provincia, Comuni, Consorzi di Bonifica, ecc.) l'attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze attraverso provvedimenti finalizzati al controllo delle situazioni che possono determinare maggiore pericolo per le persone e le cose e ad identificare gli interventi di manutenzione più urgenti;

Visto il REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE approvato con Deliberazione di C.C. n. 75 del 28/11/2013, che dispone che ai proprietari dei terreni sui quali sono presenti scoli, fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali impianti costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali;

Visto che si ritiene necessario ripristinare e/o mantenere funzionalmente l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto, canali, fosse, fognature private e simili di terreni prospicienti le strade comunali e vicinali nonché del restante territorio che comunque possono cagionare situazioni di degrado o di pericolo, onde consentire ed agevolare il deflusso delle acque pluviali;

Riscontrata la necessità di evitare allagamenti alle sedi viabili ed impedire il successivo danneggiamento dei manti stradali e quindi compromettere la regolare attività economica e sociale;

Rilevata la necessità di cura del territorio in generale con interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle attività e della vita sociale sull'intero territorio comunale;

Ritenuto necessario ed opportuno emettere un provvedimento che sancisca inequivocabilmente l'obbligo di "ESCAVAZIONE, RICAVATURA E RIMOZIONE" di tutte le fosse e canali comunque denominati ed utilizzati, compresi nell'ambito del territorio del Comune di Monselice;

Visto l'Art. 2 commi 1° e 7, l'Art. 14 commi 1 lett. a) e b) e l'Art. 15 comma 1°, del Nuovo Codice della Strada;

Visto l'Art. 63 comma 2° capo 5° del Regio Decreto del 25/07/1904 n° 523, Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

Visti gli articoli 18, 19, 20, del Regolamento di Polizia Rurale;

Visto l'art. 16 comma 1° della Legge 24/11/1981 n°689;

Visto l'art 54 comma 2° e 4° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Atteso che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa si omettono i relativi pareri;

ORDINA

Ai proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale prospicienti le strade comunali, le strade vicinali pubbliche e tutte le strade di pubblico passaggio e/o con diritto di servitù, di fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, nonché a chiunque altro vi sia tenuto per Legge e/o Regolamento, ed ai sensi di Legge di PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2014:

- ALL'ESCAVAZIONE fino a livello e misura dovuta in larghezza e profondità, delle fosse;

- ALLA RICAVATURA dei ponti, ponticelli, callari e fognature private limitrofi alle sedi stradali;
- ALLA RIMOZIONE dei passaggi provvisori e/o inadeguati e di qualsiasi altro ostacolo in modo che risulti assicurato, garantito ed agevolato il libero deflusso delle acque pluviali;
- ALLA RIMOZIONE TEMPESTIVA delle frane ed all'effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
- ALLA RIPULITURA dei cigli prospicienti le strade comunali e vicinali pubbliche dalle erbacce;
- AL TAGLIO delle fronde che invadono le sedi delle strade predette;
- ALLA REALIZZAZIONE di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;
- ALLA REALIZZAZIONE di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;

AVVERTE

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che qualora non dovessero adempiere entro il termine indicato, i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

RICORDA

Che è vietato depositare sulle banchine stradali il materiale proveniente dalla pulizia delle fosse e che quest'ultimo deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, al momento in cui si provvede ai lavori;

Ricorda inoltre che la ricavatura delle fosse risulta adempimento permanente ai sensi dell'Art. 20 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di SANZIONE AMMINISTRATIVA da €. 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e con l'applicazione della procedura di cui all'art. 16 comma 1° della Legge 24/11/1981 n° 689.

Dispone inoltre che della presente Ordinanza venga data ampia comunicazione anche attraverso i mezzi di stampa locale, affissa con manifesti murali sul territorio comunale e pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.

Gli Agenti di Polizia Municipale, il Servizio di Protezione Civile e tutti gli altri soggetti abilitati sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica o notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1119 del 24.11.1971 nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.

**Il Sindaco
FRANCESCO LUNGI**